Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 aprile 1963** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 10 maggio 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1962
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 350

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CICERI Carlo, nato a Castel San Giovanni (Piacenza) il 24 settembre 1927, partigiano combattente (*alla memoria*). — Insieme ad uno sparuto gruppo di valorosi, conteneva una grossa formazione nemica che si muoveva verso le posizioni partigiane. Al fine di evitare l'accerchiamento dei suoi uomini, da solo continuava nella lotta per dar modo agli altri di ritirarsi. Sopraffatto, veniva ucciso crivellato di colpi. Fulgido esempio di attaccamento al dovere e di spirito di abnegazione. — Appennino piacentino, 16 aprile 1945.

(1371)

Ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 29 settembre 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1962
registro n. 7 Presidenza, foglio n. 253

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CRUCIANELLI Gino fu Albino, nato a Macerata il 20 gennaio 1900, partigiano combattente. — Valoroso combattente, si distingueva per zelo e coraggio in numerose e rischiose imprese di guerriglia. Durante un'azione di rastrellamento effettuata da parte di una divisione tedesca, riusciva con pochi uomini a sfondare l'accerchiamento nemico, permettendo così ai partigiani di attestarsi su posizioni di sicurezza e di evitare la distruzione della formazione cui appartenevano. — Montagne di Visso, 8 settembre 1943-15 luglio 1944.

(1373)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 482.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di San Quirico d'Orcia (Siena).

N. 482. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di San Quirico d'Orcia (Siena), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. 483.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Beata Maria Vergine delle Grazie, nel comune di Boville Ernica (Frosinone).

N. 483. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Veroli-Frosinone in data 1° gennaio 1962, integrato con tre dichiarazioni del 20 agosto 1962, relativo alla erezione della Parrocchia della Beata Maria Vergine delle Grazie, nel comune di Boville Ernica (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. 484.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Martino V. C., in frazione Leproso del comune di Premariacco (Udine).

N. 484. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 30 marzo 1962, integrato con dichiarazione e prospetto entrambi del 22 maggio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Martino V. C., in frazione Leproso del comune di Premariacco (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. 485.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Filippo Sacerdote e Confessore, in Milano.

N. 485. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 23 luglio 1960, integrato con dichiarazione del 1° agosto 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Filippo Sacerdote e Confessore, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. **486**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Santa Famiglia Gesù, Maria, Giuseppe, in rione Villaggio del Lavoratore del comune di Bari.

N. 486. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bari in data 29 giugno 1961, integrato con dichiarazione del 7 luglio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia della Santa Famiglia Gesù, Maria, Giuseppe, in rione Villaggio del Lavoratore del comune di Bari ed alla istituzione di un ufficio coadiutorale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 67. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. **487**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Nostra Signora di Bonaria, in frazione Cala Gonone del comune di Dorgali (Nuoro).

N. 487. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nuoro in data 2 febbraio 1962, integrato con tre dichiarazioni rispettivamente in data 28 febbraio, 22 e 28 giugno 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Nostra Signora di Bonaria, in frazione Cala Gonone del comune di Dorgali (Nuoro).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 69. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. **488**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pio X, in località Poggioletto del comune di Massa (Massa Carrara).

N. 488. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Apuania in data 26 febbraio 1962, integrato con dichiarazione del 10 aprile 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pio X, in località Poggioletto del comune di Massa (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 70. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. **489**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Nostra Signora del SS. Sacramento, in contrada Librino del comune di Catania.

N. 489. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 1° giugno 1961, relativo alla erezione della Parrocchia di Nostra Signora del SS. Sacramento, in contrada Librino del comune di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 71. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1963.

Istituzione di una agenzia consolare in Ouagadougou (Alto Volta) alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Abidjan (Costa d'Avorio).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1948, n. 105;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita in Ouagadougou (Alto Volta) una agenzia consolare alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata di Abidjan (Costa d'Avorio).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: Martino

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1963
Registro n. 188, *foglio n.* 194

(2942)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1963.

Autorizzazione al comune di Sant'Agata dei Goti a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 2 marzo 1962, n. 52, del comune di Sant'Agata dei Goti;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Benevento approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la nota 12 novembre 1962, n. 7782 del comune di Sant'Agata dei Goti;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Sant'Agata dei Goti un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Aldo Perillo e Ferdinando Longo, il comune di Sant'Agata dei Goti è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 21.000.000 (ventunomilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Sant'Agata dei Goti un contributo straordinario da prelevarsi sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 2.305.000 (duemilionitrecentocinquemila) annue e per la durata di anni dieci con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-1963.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Sant'Agata dei Goti, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1963
Registro n. 25 Grazia e giustizia, foglio n. 113. — CHIRICO

(2781)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1963.

Autorizzazione al comune di Civitella Roveto a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le deliberazioni consiliari 30 aprile 1960, numero 33-*bis*, e 22 ottobre 1962, n. 50, del comune di Civitella Roveto;

Vista la decisione 2 novembre 1962, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di L'Aquila approva la deliberazione del comune di Civitella Roveto riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 20.000.000 con la Cassa depositi e prestiti, per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ravvisata la necessità di costruire in Civitella Roveto un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto di massima presentato e approvato, a firma dell'ing. Roberto Tardiola, il comune di Civitella Roveto è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 20.000.000, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo viene concesso al comune di Civitella Roveto un contributo straordinario, da prelevarsi sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura annua di L. 2.066.000 (duemilionisessantaseimila), per la durata di anni 10, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-1963.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Civitella Roveto, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1963
Registro n. 25 Grazia e giustizia, foglio n. 22. — CHIRICO

(2782)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1963.

Benefici economici agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1963, n. 20;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1963, gli importi degli stipendi iniziali e quelli comprensivi degli aumenti periodici stabiliti dagli articoli 148 e 155, 169 e 171 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificati dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, sono aumentati, nei limiti ed alle condizioni previsti per gli impiegati civili dello Stato, di una somma pari all'assegno temporaneo concesso con la legge 28 gennaio 1963, n. 20, nella misura corrispondente a ciascuna qualifica alla quale gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari sono equiparati.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1963
Registro n. 25 Grazia e giustizia, foglio n. 174. — CHIRICO

(2621)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1963.
Sostituzione del vice presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1963, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Udine;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Udine numero 2470 datata 21 gennaio 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire perchè trasferito in altra sede, il dott. Bonanni Aristide, vice presidente della citata Commissione con il dott. Arena Francesco;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Arena Francesco è nominato vice presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Udine in sostituzione del dott. Bonanni Aristide.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(2638)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1963.
Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Trento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1960, numero 2795, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 25 giugno 1960, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Trento e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comunque nel detto piano *b)* sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suddetto decreto sono comprese: al n. 49 la strada « Besenello-Statale (Posta Vecchia) » e al n. 43 la strada dalla Strada statale n. 42 « del Tonale e della Mendola » a Castelfondo;

Vista la deliberazione 16 febbraio 1962, n. 304 della Amministrazione provinciale di Trento concernente:

I) la provincializzazione del tronco « Besenello-Calliano » dello sviluppo di km. 1+760 e la riclassificazione dell'intera strada nella nuova denominazione Strada statale n. 12 Besenello-Calliano per un complesso di km. 2+658;

II) la declassificazione del tronco denominato « Strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola-Castelfondo »: dalla progressiva 206+485 per una estesa di km. 2+500;

III) la provincializzazione del tronco « Strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola-Castelfondo »: dalla progressiva chilometrica 204+800 della medesima Strada statale per una lunghezza complessiva di chilometri 1+950;

Visto il voto in data 12 febbraio 1963, n. 388, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere:

che il tronco « Calliano Besenello » di km. 1+760 sia da classificare provinciale, a completamento del tronco « Besenello-Statale (Posta Vecchia) » classificato provinciale con il citato decreto ministeriale n. 2795 e che di conseguenza la denominazione di tale ultimo tronco, dell'estesa di km. 0,898, venga sostituita dalla seguente: Strada statale n. 12 - Besenello-Calliano » di km. 2+658;

che il tronco Strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola-Castelfondo, di km. 1+950, con innesto alla progressiva km. 204+800 della Strada statale n. 42 sia anche esso da classificare provinciale;

Considerato che i tronchi di cui ai punti I) e III) possono essere classificati provinciali e che il tronco di cui al punto II, giusta quanto ai considerando del citato voto n. 388 del Consiglio superiore dei lavori pubblici non può essere declassificato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tronco stradale « Besenello-Calliano » di km. 1+760 è classificato provinciale a completamento del tronco stradale Besenello-Statale (Posta Vecchia) e di conseguenza l'intera strada assume la denominazione di « Strada statale n. 12 Besenello-Calliano » di km. 2+658.

Art. 2.

Il tronco stradale Strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola-Castelfondo con innesto alla progressiva 204+800 della stessa Strada statale, dell'estesa di km. 1+950 è classificato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1963

Il Ministro: SULLO

(2920)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gaiba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune in Gaiba (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2857)

Autorizzazione al comune di Pellezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Pellezzano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2858)

Autorizzazione al comune di Rosolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Rosolina (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2859)

Autorizzazione al comune di Villadose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Villadose (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.772.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2860)

Autorizzazione al comune di Andali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Andali (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.159.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2861)

Autorizzazione al comune di Argusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Argusto (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.227.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2862)

Autorizzazione al comune di Badolato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Badolato (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.618.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2863)

Autorizzazione al comune di Soriano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Soriano Calabro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.082.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2864)

Autorizzazione al comune di Acquaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Acquaro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.472.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2865)

Autorizzazione al comune di Belcastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Belcastro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2866)

Autorizzazione al comune di Castelgiorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Castelgiorgio (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2867)

Autorizzazione al comune di Calvi dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Calvi dell'Umbria (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2868)

Autorizzazione al comune di Paola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Paola (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di 173.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2869)

Autorizzazione al comune di Amato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Amato (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.705.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2870)

Autorizzazione al comune di Botricello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Botricello (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.452.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2871)

Autorizzazione al comune di Borgia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Borgia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2872)

Autorizzazione al comune di Caraffa di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Caraffa di Catanzaro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumese un mutuo di L. 6.787.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2873)

Autorizzazione al comune di Carfizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Carfizzi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.510.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2874)

Autorizzazione al comune di Carlopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Carlopoli (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.496.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2875)

Autorizzazione al comune di Casabona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Casabona (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.468.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2876)

Autorizzazione al comune di Castelsilano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Castelsilano (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2877)

Autorizzazione al comune di Cenadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Cenadi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.769.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2878)

Autorizzazione al comune di Centrache ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Centrache (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.917.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2879)

Autorizzazione al comune di Cerenzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Cerenzia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2880)

Autorizzazione al comune di Albi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Albi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.485.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2881)

Autorizzazione al comune di Amaroni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Amaroni (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.925.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2882)

Autorizzazione al comune di Belvedere Spinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Belvedere Spinello (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.242.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2883)

Autorizzazione al comune di Castelguglielmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Castelguglielmo (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.994.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2884)

Autorizzazione al comune di Pincara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Pincara (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2885)

Autorizzazione al comune di Polesella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Polesella (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2886)

Autorizzazione al comune di Monteveglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Monteveglio (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.872.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2887)

Autorizzazione al comune di Mordano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Mordano (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.905.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2888)

Autorizzazione al comune di Vergato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Vergato (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2889)

Autorizzazione al comune di Savigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Savigno (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2890)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata sul Santerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2893)

Autorizzazione al comune di Alfonsine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Alfonsine (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2891)

Autorizzazione al comune di Solarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Solarolo (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2892)

Autorizzazione al comune di Riolo Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Riolo Terme (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2894)

Autorizzazione al comune di Massa Lombarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Massa Lombarda (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2895)

Autorizzazione al comune di Conselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Conselice (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2896)

Autorizzazione al comune di Brisighella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Brisighella (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2897)

Autorizzazione al comune di Bagnara di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Bagnara di Romagna (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2898)

Autorizzazione al comune di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Fondi (Latina), viene autorizzato ad asumere un mutuo di L. 100.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2899)

Autorizzazione al comune di Bevagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Bevagna (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2900)

Autorizzazione al comune di Pazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Pazzano (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2901)

Autorizzazione al comune di Roccasecca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Roccasecca (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2902)

Autorizzazione al comune di Donada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1º aprile 1963, il comune di Donada (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2903)

Autorizzazione al comune di Lusia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Lusia (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2904)

Autorizzazione al comune di Villanova del Ghebbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1º aprile 1963, il comune di Villanova del Ghebbo (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2906)

Autorizzazione al comune di Melara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Melara (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2905)

Autorizzazione al comune di Villamarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Villamarzana (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2907)

Autorizzazione al comune di Pontecchio Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1º aprile 1963, il comune di Pontecchio Polesine (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2908)

Autorizzazione al comune di Marzabotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Marzabotto (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.685.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2909)

Autorizzazione al comune di Medicina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Medicina (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2910)

Autorizzazione al comune di Molinella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Molinella (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.468.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2911)

Autorizzazione al comune di Giacciano con Baruchella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Giacciano con Baruchella (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2916)

Autorizzazione al comune di Monterenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Monterenzio (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.395.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2912)

Autorizzazione al comune di Grizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Grizzana (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2913)

Autorizzazione al comune di Pettorazza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Pettorazza (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2914)

Autorizzazione al comune di Gavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Gavello (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2915)

Autorizzazione al comune di Guardia Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Guardia Veneta (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2917)

Autorizzazione al comune di Lendinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Lendinara (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2918)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Analisi matematica » e della seconda cattedra di « Geometria » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di « Analisi matematica » e la seconda cattedra di « Geometria », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2995)

Vacanza della cattedra di « Chimica farmaceutica applicata » presso la Facoltà di farmacia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di farmacia della Università di Padova è vacante la cattedra di « Chimica farmaceutica applicata », cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2996)

Vacanza della cattedra di « Psicologia dell'età evolutiva » presso la Facoltà di magistero della Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero della Università di Padova è vacante la cattedra di « Psicologia dell'età evolutiva », cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2997)

Vacanza della cattedra di « Letteratura greca » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di « Letteratura greca », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2998)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea

Il dott. Gesualdo Gallo, nato a Caltagirone il 21 settembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in lingue e letterature straniere rilasciatogli dall'Università di Messina il 28 settembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(2625)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società Cooperativa Industrie Agricole, Commerciali, Affini « S.C.I.A.C.A », con sede in Ravenna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 febbraio 1963, i poteri conferiti al geometra Luigi Passerini, commissario governativo della Società Cooperativa Industrie Agricole, Commerciali, Affini « S.C.I.A.C.A. », con sede in Ravenna, sono stati prorogati dal 28 febbraio al 28 agosto 1963.

(2465)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa Costruzioni edili stradali « Edelweiss », con sede in Aosta.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 aprile 1963 è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa Costruzioni edili stradali « Edelweiss », con sede in Aosta, costituita in data 6 aprile 1954 per atto del notaio dott. Francesco Colombo, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Cesare Dujany.

(2647)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla S.A.V. - Società Autoservizi Vari, con sede in Roma.

Con decreto 25 febbraio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministero per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla S.A.V. - Società Autoservizi Vari, con sede in Roma.

(2517)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 4 maggio 1961, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto avente la superficie di mq. 298,34 riportata in catasto al foglio n. 10, particella n. 37-a (porzione) del comune di San Benedetto del Tronto.

(2374)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Corso dei cambi del 17 aprile 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,14	621,16	621,23	621,14	621,15	621,15	621,15	621,125	621,15	621,15
$ Can.	576,95	577,10	577,25	576,95	575,50	577,02	577 —	576,95	577 —	577 —
Fr. Sv.	143,46	143,45	143,3975	143,415	143,40	143,47	143,425	143,50	143,47	143,42
Kr. D.	90,02	90,02	90,05	90,055	90,05	90,04	90,065	90,02	90,05	90 —
Kr. N.	86,99	87 —	87 —	86,98	87 —	86,99	86,995	87 —	87 —	87 —
Kr. Sv.	119,60	119,61	119,64	119,59	119,60	119,61	119,60	119,60	119,63	119,60
Fol.	172,89	172,90	172,85	172,885	172,80	172,88	172,90	172,875	172,88	172,88
Fr. B.	12,46	12,46	12,4640	12,4595	12,4575	12,46	12,46	12,45	12,46	12,46
Franco francese	126,76	126,77	126,79	126,765	126,80	126,77	126,765	126,75	126,77	126,77
Lst.	1739,84	1740,40	1740,40	1740,05	1739,50	1740,17	1740,15	1740,10	1740,15	1740,10
Dm. occ.	155,58	155,60	155,62	155,5675	155,55	155,56	155,575	155,60	155,57	155,56
Scell. Austr.	24,04	24,05	24,04	24,05	24 —	24,04	24,05	24,04	24,04	24,045
Escudo Port.	21,68	21,68	21,72	21,69	21,70	21,69	21,6825	21,67	21,69	21,68

Media dei titoli del 17 aprile 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	105,35
Redimibile 3,50 % 1934	93,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	102,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 aprile 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,145
1 Dollaro canadese	576,975
1 Franco svizzero	143,42
1 Corona danese	90,06
1 Corona norvegese	86,987
1 Corona svedese	119,595
1 Fiorino olandese	172,892
1 Franco belga	12,46
1 Franco francese	126,765
1 Lira sterlina	1740,10
1 Marco germanico	155,571
1 Scellino austriaco	24,05
1 Escudo Port.	21,686

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso a sei posti di inserviente in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento della Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, nonchè il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione, e la legge 15 luglio 1950, n. 539;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;

Vsto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili della Amministrazione dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per la assunzione di sei inservienti in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) avere compiuto gli studi di istruzione elementare;

B) avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si comulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimente assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico, o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) dal regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'articolo 128 secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivata determinazione dell'Avvocato generale dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate all'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio presso la sede che gli sarà assegnata.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'Avvocatura generale dello Stato, dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risultino omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Avvocatura generale dello Stato.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, e cioè:

a) titoli di studio.

Di detti titoli dovrà essere prodotto il diploma originale, o la copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma (salvo quanto stabilito dal successivo art. 11 per quanto riguarda il titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso).

L'autenticazione della copia dei diplomi dei titoli di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche;

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce rossa italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità o comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno all'Avvocatura generale dello Stato dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere detta prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Roma, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali, in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è da L. 100 se l'autenticazione della firma è fatta dal sindaco, e da L. 200 se è fatta da un notaio;

b) il libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato Segreteria generale entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati, che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 100, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om., in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od. in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, numero 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale. al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documetare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere a), b) e c) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da lire 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 100;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal Ministero degli affari esteri;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi rezziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente comunità israelita:.

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello Stato di servizio su carta da bollo da L. 300;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, dell'autorità militare;

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere a) e b) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato — Segreteria generale, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio.

Pagella scolastica o certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto);

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera B);

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da lire 300, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già richiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 100.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti;

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui allo art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dalla Commissione del personale, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la riso-

luzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e regolarmente pubblicato.

Roma, addì 22 febbraio 1963

L'Avvocato generale: ZAPPALA'

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1963
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 173. — CESSARI

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

All'Avvocatura generale dello Stato
Segreteria generale. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato per l'assunzione di sei inservienti in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato indetto con decreto dell'Avvocato generale del 22 febbraio 1963.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dello art. 2 del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) è disposto in caso di nomina, a raggiungere la sede che gli sarà assegnata;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . .

(Firma) . . . .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione: . . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(2709)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici industriali, specializzazione conciatori, indetto con decreto ministeriale 19 gennaio 1963.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riodinamento dell'istruzione tecnica;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, per il quale si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi nei confronti degli impiegati civili di ruolo;

Visto il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, concernente norme per l'assunzione del personale tecnico negli istituti di istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi e degli orfani dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che parteciparono alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed orfani ed ai congiunti dei caduti della seconda guerra mondiale le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, sulla estensione delle disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono estese ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, col quale sono estesi ai profughi d'Africa i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, che, ai fini delle assunzioni ai pubblici impieghi, estende ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che detta le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè la legge 23 febbraio 1952, n. 93 che ratifica, con modifiche, il decreto anzidetto;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, concernente la revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti di istruzione tecnica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro «ad interim» per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante la estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione, ai profughi ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensione di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, contenente le norme della estensione dei benefici

previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica di mine e a coloro che sono stati addetti, prima o dopo la detta data ad operazione di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 giugno 1958, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria a favore degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 4 della legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Visto l'art. 6 della legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi, ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi, ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, contenente provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente nuove norme sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Posto a concorso

E' indetto un concorso per esami ad 1 (uno) posto di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici industriali, specializzazione conciatori:

Prove richieste:

1 prova scritta; 1 prova grafica; 1 prova pratica, 1 prova orale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I candidati devono possedere, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30.

Elevazione limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di cinque anni

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1954) o dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

C) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Gli aumenti di cui alle lettere *A*), *B*) e *C*) sono tra loro comulabili purchè nel complesso non si superino i 40 anni di età;

D) il limite massimo è inoltre elevato ad anni 40, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati e internati per motivi di persecuzione razziale;

E) il limite massimo di età è altresì elevato fino a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953. Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro i cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli aspiranti che siano impiegati statali civili appartenenti ai ruoli organici ordinari ed ai ruoli aggiunti;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda e anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta, che l'Amministrazione provvede ad accertare d'ufficio;

4) idoneità fisica all'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori, mediante visita sanitaria di controllo;

5) titolo di studio.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di perito industriale capotecnico o di maestro d'arte nella specializzazione corrispondente al tipo di posto messo a concorso (specializzazione industria del cuoio), a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e i diplomi rilasciati dagli istituti industriali, in base all'ordinamento di cui al regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2323.

Il Ministro, con proprio decreto, esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non siano in possesso dei requisiti sopradescritti.

Non possono in ogni caso partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 3.
Domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali - Ufficio concorsi scuole medie, redatte in carta da bollo da L. 200, devono indicare con chiarezza e precisione il cognome, il nome e l'indirizzo del candidato.

Le domande stesse dovranno pervenire a questo Ministero, con raccomandata, entro e non oltre il termine di giorni sessanta a decorrere da quello successivo al giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

data e luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 2);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste stesse;

le eventuali condanne penali;

il titolo di studio in base al quale chiede l'ammissione al concorso, la data e l'istituto in cui è stato conseguito;

la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni dei precedenti rapporti di impiego.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel suo interesse, al modello di domanda unito al bando di concorso (allegato *A*).

La domanda deve essere firmata dal candidato; la sua firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale il candidato presta servizio

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno accettate le domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui sopra, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

E' fatto obbligo al candidato di comunicare a questo Ministero - Ufficio concorsi scuole medie - qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario per le comunicazioni o restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è composta da un ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione, da un capo d'istituto e da un professore ordinario di materie tecniche che abbiano attinenza col posto messo a concorso.

Il presidente della predetta Commissione sarà nominato dal Ministro. La Commissione, nella prima adunanza, sceglierà nel proprio seno il relatore. Esplicherà mansioni di segretario un funzionario della carriera direttiva che assisterà a tutte le operazioni della Commissione stessa e redigerà i verbali, firmandoli unitamente agli altri membri.

Art. 5.
Prove d'esame

I candidati riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove scritta e grafica. Del diario delle prove medesime sarà dato avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II.

Il candidato che non si presenti nei giorni fissati o che risulti assente ad una delle prove è considerato rinunciatario.

Prima di ciascuna delle prove i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice o di vigilanza un valido documento di riconoscimento, debitamente aggiornato

La prove di esame vertono sui programmi allegati al presente bando (allegato *C*).

I candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritta e grafica con non meno di sei decimi in ciascuna di esse, saranno ammessi alle prove pratiche ed orali.

Del voto conseguito nelle prove scritta e grafica sarà data comunicazione ai candidati nella lettera di ammissione alle prove orale e pratica nella quale sarà precisato anche il giorno, l'ora ed il luogo in cui saranno convocati per le predette prove pratica ed orale.

La prova pratica non s'intende superata se non sia stata riportata la votazione minima di sette decimi. La prova orale si supera con sei decimi.

Al termine della seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo di questo Ministero Ufficio concorsi scuole medie.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media con i voti riportati nelle prove scritta e grafica, dei voti riportati nella prova pratica e nella prova orale.

Art. 6.
Documenti da prodursi ai fini dell'applicazione dei criteri di precedenza o di preferenza - Termine

Ai concorrenti che avranno superato la prova orale sarà, data comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con l'invito a trasmettere a questo Ministero - Ufficio concorsi scuole medie, entro il termine di giorni venti, che decorreranno da quello successivo alla data di ricezione della lettera stessa, i documenti comprovanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza.

A tal fine coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 427 del giornale militare 1937 in carta da bollo da L. 200.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) debbono produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 200 di cui alla circolare 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte alle suddette operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono produrre, qualora la loro qualità non sia documentata mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui al precedente comma il documento rilasciato dalle competenti autorità (Commissioni regio-

nali di primo grado o Commissione centrale di secondo grado) che provi il possesso del brevetto di riconoscimento della qualifica di partigiano combattente ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla prigionia debbono presentare una dichiarazione della competente autorità militare, in carta bollata da L. 200, comprovante tale loro qualifica munita dell'annotazione che all'atto del rimpatrio sono stati giudicati favorevolmente a norma della citata circolare n. 5000.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico debbono presentare apposita attestazione su carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi per fatti di guerra e i mutilati ed invalidi ad essi assimilati debbono produrre il certificato mod. 69 del Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o copia del decreto di concessione della pensione di guerra o certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra attestante la qualifica di invalido ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, con precisazione dei documenti sulla base dei quali essa è stata riconosciuta.

I mutilati ed invalidi per causa di servizio debbono produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra ed assimilati debbono presentare un certificato in carta bollata da L. 200, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio debbono produrre un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I figli degli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati debbono produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 200, dalla Direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 200 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile.

I figli degli invalidi per servizio debbono produrre un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione.

I profughi dai territori di confine debbono dimostrare la loro qualifica secondo le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui i candidati risiedono, in carta bollata da L. 200.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, debbono produrre una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200. I profughi dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministesso dell'Africa italiana.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra debbono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, prosenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale debbono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che siano stati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono produrre un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Coloro che abbiano prestato servizio didattico debbono produrre certificati attestanti con precisione per ciascun anno, la data dell'inizio e della cessazione del servizio stesso e il numero delle ore settimanali di esso.

Coloro che siano dipendenti statali non di ruolo debbono produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

I coniugati debbono produrre lo stato di famiglia, in carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa debbono produrre lo stato di famiglia in carta bollata da L. 200, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 5000 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, debbono produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 200, dell'autorità militare.

La presentazione di documenti diversi da quelli sopra elencati o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. Nei casi di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (allegato *B* al presente bando).

Il vincitore del concorso sarà nominato straordinario per un periodo di due anni. La carriera è stabilita dalla tabella *B* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Art. 8.

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego - Termine

Il vincitore sarà invitato a far pervenire a questo Ministero - Ufficio concorsi scuole medie, a pena di decadenza, nel termine di venti giorni, che decorreranno da quello successivo alla data di ricezione della lettera di invito, i seguenti documenti di rito:

a) originale o copia autentica del titolo di studio in base al quale è stata chiesta l'ammissione al concorso a norma del precedente art. 2.

Coloro che abbiano già presentato il titolo di studio predetto (in originale o copia autentica) a qualcuna delle Amministrazioni dello Stato, a corredo di domanda di partecipazione a concorsi di ruolo organico o di ruolo aggiunto, produrranno in sua vece un certificato di studio, rilasciato su carta da bollo da L. 200 dalla competente autorità, indicando, su foglio a parte in carta libera, l'ufficio presso il quale il titolo di studio trovasi giacente e l'istanza alla quale esso risulta allegato.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio, da prodursi ad uffici pubblici fuori della Provincia in cui ha sede la scuola, saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

c) certificato di costituzione sana ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio, rilasciato, su carta da bollo da L. 200, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune o da un medico condotto: dal certificato medesimo deve risultare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La qualifica del medico dovrà risultare chiaramente dal certificato.

Per gli invalidi di guerra e per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli altri invalidi ad essi assimilati, il predetto certificato dovrà essere rilasciato dal competente ufficio del Comune di residenza e contenere la descrizione obbiettiva

delle condizioni attuali dell'invalido e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e, che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non sia di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro;

d) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'Autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal n. 2) del precedente art. 2 devono produrre i documenti atti a comprovare il possesso di tale requisito.

Ai fini del beneficio dell'elevazione di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta da bollo da L. 200;

e) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

f) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, parimenti obbligatorio, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi:

g) documento militare:

1) per i candidati che abbiano prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza a capitaneria di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato alla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati ammessi alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal Commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito di cui al primo comma del presente art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre, in luogo dei documenti innanzi elencati, una copia integrale dello stato di servizio civile, il titolo di studio e il certificato di sana costituzione (ai sensi delle lettere rispettivamente *a*) e *c*) del presente art. 8).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva e, in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato generale del casellario giudiziale;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopradescritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Non è ammesso riferimento a documenti e titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, fatta eccezione per il titolo di studio di cui alla lettera *a*) del presente art. 8.

Tutti i documenti da presentarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 e al presente art. 8 devono essere trasmessi nei termini stabiliti, unicamente con lettera raccomandata nella quale saranno elencati i documenti stessi, l'autorità che li ha rilasciati e la data del rilascio. La data di arrivo è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Al candidato, che, incluso nelle graduatorie di cui al precedente art. 7 avrà accettato la nomina, non saranno restituiti i documenti fatta eccezione del titolo originale di studio.

Art. 9.

Disposizioni finali.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo: il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840; il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277; il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le norme di esecuzione del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti addì 11 marzo 1963,
Registro n. 16 Pubblica istruzione, foglio n. 281.

ALLEGATO *A*

Modello della domanda in
carta da bollo da L. 200

Al Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Concorsi Scuole Medie - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato il . . . . . . a . . . . (prov. . . . .) residente in . . . . (provincia . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami ad un posto di (2) insegnante tecnico pratico, specializzazione conciatore, indetto con decreto ministeriale 19 gennaio 1963.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

di possedere il requisito dell'età stabilito dal bando (3);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (provincia . . . .) (4);

di non aver riportato condanne penali (5);

di essere in possesso, ai fini della partecipazione al concorso suddetto, del seguente titolo di studio . . . . conseguito il . . . . presso . . . .

di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6);

di possedere i seguenti requisiti di precedenza o preferenza (7) . . . .

Data . . . .

Firma (8) . . . .

Indirizzo (9) . . . .

---

(1) Prima il cognome e poi il nome.

(2) Specificare esattamente, secondo le indicazioni dell'art. 1.

(3) Dichiarare gli eventuali titoli che danno diritto all'elevazioni del limite di età, ai sensi dell'art. 2 del bando.

(4) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

(5) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

(6) Indicare eventualmente le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.

(7) Riferirsi all'allegato *B*, indicando le eventuali categorie di appartenenza.

(8) La firma deve essere autenticata a nome dell'art. 3 del bando.

(9) Ben chiaro, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 3 del bando.

ALLEGATO *B*

CRITERI DI PREFERENZA NEI CASI DI PARITA' DI MERITO

Nella formazione delle graduatorie di merito, nei casi di parità di punteggio, si terrà conto dei criteri di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e precisamente:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimenti;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 130, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità dei titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame comprende una prova scritta, una prova grafica, una prova pratica e una prova orale.

a) La prova scritta consisterà nella risoluzione di un problema di applicazione numerica, riferentesi alle lavorazioni stabilite dai programmi di esercitazioni pratiche della relativa specializzazione.

b) La prova grafica, che potrà essere eventualmente riunita con la prova scritta consisterà in uno schizzo o in un disegno dal vero, debitamente quotati, oppure in una rappresentazione a memoria di un organo di macchina o di un apparecchio o di una attrezzatura, oppure in un disegno o schema d'inventiva del candidato su dati assegnati.

c) La prova pratica consisterà nella esecuzione di uno o più lavori atti a saggiare la capacità del candidato in rapporto sia alle mansioni connesse col posto messo a concorso, sia agli argomenti dei programmi di esercitazioni stabiliti per la relativa specializzazione.

E' in facoltà della Commissione esaminatrice di richiedere al candidato anche una relazione illustrativa sui procedimenti seguiti, sulle difficoltà incontrate e sulle apparecchiature e attrezzature impiegate.

d) La prova orale consisterà in un colloquio sugli argomenti dei programmi stabiliti per le esercitazioni pratiche inerenti al posto messo a concorso.

(1723)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Aversa (Caserta)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 dicembre 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Aversa (Caserta);

Visto il decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Aversa nell'ordine appresso indicato:

1. Assenza dott. Salvatore . . . punti 79,02 su 132
2. Bello dott. Pietro . . . » 77,09 »
3. Di Filippo dott. Costanzo . . . » 77,03 »
4. Castellaneta dott. Francesco . . . » 76,72 »
5. Panebianco dott. Gaetano . . . » 76,50 »
6. Fanelli dott. Filippo . . . » 76,11 »
7. Bertinetti dott. Mario . . . » 74,97 »
8. Rabacchino dott. Ferdinando . . . » 74,61 »
9. Baventore dott. Francesco . . . » 74,55 »
10. Ganci dott. Rosario . . . » 74,30 »
11. Martino dott. Francesco . . . » 74,10 »
12. Lo Iacono dott. Domenico . . . » 74 — »
13. Monaco dott. Settimio . . . » 73,96 »
14. Pieschi dott. Antonio . . . » 73,95 »
15. Napoleone dott. Bruno . . . » 73,57 »
16. Genovese dott. Stanislao . . . » 73,21 »
17. Falconio dott. Diomede S. . . . » 73,20 »
18. Cerruti dott. Carlo . . . » 73,13 »
19. Zotti dott. Angelo . . . » 73,07 »
20. Colonna Giovanni . . . » 73 — »
21. Cacciatore dott. Vincenzo . . . » 72,65 »
22. Calvano Carlo . . . » 72,58 »
23. Curcio dott. Antonio . . . » 72,27 »
24. Laudante dott. Carmine . . . » 71,28 »
25. Cassano dott. Pasquale . . . » 70,80 »
26. Ronza dott. Vincenzo . . . » 70,59 »
27. Ferrigni dott. Giovanni . . . » 69,50 »
28. Zaccaria dott. Mario . . . » 69,38 »
29. Manfredi dott. Francesco . . . » 69,22 »
30. Schlitzer dott. Pasquale . . . » 68,96 »
31. Alagna dott. Gaetano . . . » 68,75 »
32. Mistrangelo dott. Pio . . . » 68,60 »
33. Coppa dott. Gerardo . . . » 67,92 »
34. Belvedere dott. Giuseppe, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . » 67,36 »

35. Rocchi dott. Carlo . . . . . . punti 67,36 su 132
36. Cassetti dott. Luigi . . . . . » 67,06 »
37. Miele dott. Amedeo . . . . . » 66,86 »
38. Fuscà dott. Cesare . . . . . » 66,78 »
39. Amelio dott. Enrico . . . . . » 66,72 »
40. Adamo Adolfo . . . . . . » 66,50 »
41. Tollis dott. Aldo . . . . . » 66,40 »
42. Mancini dott. Rocco . . . . » 66 — »
43. Coverlizza dott. Mario . . . . » 65,22 »
44. Cusumano dott. Lorenzo . . . . » 64,60 »
45. Maroncelli dott. Giulio . . . . » 64,59 »
46. Medicamento dott. Umberto . . . » 64,35 »
47. Verga dott. Vincenzo . . . . . » 64,16 »
48. Montefusco dott. Gerardo . . . . » 64 — »
49. Romano dott. Pasquale . . . . » 63,06 »
50. Garzilli Arnaldo . . . . . . » 63 — »
51. Finarelli dott. Arnaldo . . . . » 62,92 »
52. Cappa Francesco . . . . . . » 62,89 »
53. Brancati Corrado . . . . . . » 62,50 »
54. Poglio Secondo . . . . . . » 62,45 »
55. Mastrangelo Domenico . . . . » 61,80 »
56. Napolitano Alfonso . . . . . » 61,66 »
57. Pastore dott. Ettore . . . . . » 61,50 »
58. Vannocchi Gregorio . . . . . » 61,26 »
59. Russo Luigi . . . . » 60,83 »
60. Gasponi Vittorio . . . . . . » 60,60 »
61. Marceca dott. Ignazio . . . . . » 60,27 »
62. Ilari Elio, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . . . » 60 — »
63. Nervo Carlo . . . . » 60 — »
64. Facondi Giovanni . . . . . . » 59,74 »
65. Di Grazia Francesco . . . . . » 59 — »
66. Trapani Leopoldo . . . . . . » 58,56 »
67. Bertino dott. Giuseppe . . . . » 58,31 »
68. Casazza Egidio . . . . . . » 57,25 »
69. Sciuto Giuseppe . . . . . . » 56,03 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana .

Roma, addì 8 aprile 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(2950)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo Ufficio in data 31 marzo 1962, n. 676, con il quale è stato indetto il concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1961;

Riconosciuta la necessità di costituire la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Semprini dott. Mario, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Leonardi dott. Michele, medico provinciale;
Pavoni prof. Antonio, docente in ostetricia;
Perolo prof. Fernando, docente in ostetricia;
Giaccaglia Elia, ostetrica condotta.

Segretario:

Ciacco dott. Pietro, consigliere di prefettura.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pesaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Pesaro, addì 6 aprile 1963

Il medico provinciale: CAVINA

(2789)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 10 agosto 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1961;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Preso atto delle designazioni della Prefettura di Milano, dell'Ordine dei medici di Milano e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 354;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alla premessa è composta come segue:

Presidente:

Villa dott. Dionisio, vice prefetto.

Componenti:

Vezzoso prof. Bartolomeo, ispettore generale medico, dirigente l'Ufficio medico provinciale di Milano;

Bariatti prof. dott. Raimondo, libero docente in patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

Casolo prof. dott. Giovanni, libero docente in patologia speciale medica;

Piras dott. Ennio, medico condotto di Binasco.

Segretario:

Amatetti dott. Giovanni, consigliere di II classe presso la Prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Il medico provinciale: VEZZOSO

(2791)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.